



Associazione Di Volontariato
Opera Apostolato Madonna Di Fatima ODV ETS
Via Monte Faito, 7- 65124 Pescara
Cod.Fiscale: 91072960684

Verbale N. 3 / 2026

Verbale di Assemblea Straordinaria del 04/05/2026

prima convocazione

L'anno 2026, il giorno 04 del mese di maggio, alle ore 18:05, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Opera Apostolato Madonna Di Fatima, **in prima convocazione** sono presenti:

NICOLA DI POMPO

LILIANA DI BITONTO

CHIARA CALABRIA

FRANCO PASTANO

STEVEN LABRICCIOSA

ANNAMARIA LEONE

GIUSEPPINA MAZZONE

MARIA SANTACROCE

GRAZIANO ZAZZETTA

EUGENIO UCCI

ASSENTE

ASSENTE

ASSENTE

Assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Nicola Di Pompo, verbalizza il Segretario la Sig.ra Chiara Calabria; l'Assemblea è tenuta presso la sede sociale operativa in Pescara (PE).

Il Presidente rileva che l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata mediante raccomandata a mano, a mezzo social e telefono e mediante avviso affisso presso la sede sociale; il Presidente constato che sono presenti n. 7 Soci su totali **n.10** Soci iscritti nel Libro Soci dell'Associazione, avendo già versato la quota sociale, dichiara che essa deve

ritenersi **validamente costituita** nel rispetto dello Statuto Sociale per la validità dell'Assemblea Straordinaria in **prima convocazione**.

Si dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita e idonea a discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Adeguamenti Statutari per Iscrizione al RUNTS

1.- Il Presidente dell'Assemblea presa la parola, dopo aver dato lettura dell'ultimo verbale d'Assemblea, procede nella discussione del punto all'ordine del giorno. L'adeguamento dello Statuto si rende necessario per espressa richiesta dell'Uff. RUNTS con Nota lettera del 24/04/2026 al fine di perfezionare l'iscrizione dell'Associazione O.A.M.F. al Registro stesso.

Si stabilisce che lo Statuto così modificato sarà depositato presso gli uffici della Agenzia delle entrate e nel portale del RUNTS per concludere la pratica di iscrizione. **L'Assemblea unanime approva..**

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Pescara, 04/05/2026

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OPERA APOSTOLATO MADONNA DI FATIMA" O.D.V. E.T.S.

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti *codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione di volontariato denominata: "OPERA APOSTOLATO MADONNA DI FATIMA" ODV, in sigla denominata "O.M.D.F." ODV, Ente del Terzo settore E.T.S. e potrà utilizzare nella denominazione e nella corrispondenza gli attributi ODV e ETS esclusivamente previa registrazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a Pescara (PE) Via Monte Faito, 7/1 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto se situata all'interno del medesimo Comune.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4) FINALITÀ'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ODV.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di solidarietà sociale consistente nell'assistenza ai bisognosi e nella beneficenza.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 (CTS), in particolare: **u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,



Precedon

[Signature]

e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; le attività svolte si riassumono in:

Raccolta di beni alimentari e non come abbigliamento, giocattoli ed altri beni, distribuzione agli aventi diritto, ossia coloro che vestono in stato di necessità comprovato anche da documentazione di legge.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in



generale rimborsi di tipo forfetario ma ammessi se deliberati dall'organo amministrativo nei limiti consentiti dalla Legge e supportati da idonea documentazione.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di Lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Gli associati condividono le finalità della stessa e partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze e che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto in favore di terzi; accettano il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. Le organizzazioni di volontariato e gli altri Enti



Oliver Colan
Paula

partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta all'Organo Amministrativo da realizzarsi presso la sede sociale nei modi e nei tempi stabiliti dallo stesso organo; è fatto assoluto divieto agli associati prelevare documenti o copia di essi dalla sede sociale (neanche con mezzo fotografico) senza idonea autorizzazione e salvo incarichi specifici che lo motivino; né riportare informazioni riservate dell'Associazione all'esterno per finalità diverse da quelle Statutarie.

Ogni violazione dei divieti indicati potrà essere motivo di lettera di ammonimento e/o perdita della qualità di socio (come riportato dall'Art 11)

ART. 9) MODALITÀ' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali; dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro



trenta giorni, su tale domanda. Il consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in moda definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti (*almeno entro la data di approvazione del Rendiconto annuale*) pena la decadenza dello status di socio per morosità come stabilito dall'Art. 11.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione, morte.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché fatta almeno 3 mesi prima. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli



Oliver Colodny

[Signature]

associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da Vederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L' Organo di controllo, solo se obbligatorio per Legge (superamento limiti ex art. 30, D, Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.
- Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e



che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere
- azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta deve essere convocata con un *preavviso di almeno dieci giorni* con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) e/o mediante canali *social* (*whapp, facebook, ecc.*) purché vi possa essere un riscontro anche scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. La stessa convocazione va inoltre pubblicata presso la bacheca della sede sociale e/o sulla pagina social o pagina web dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura



Primo Coldi

Massimo

dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITÀ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. Civile, ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri *due associati*.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo



scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio Segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2S38, secondo comma, del codice civile.

ART. 17- 1 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre componenti eletti dall'Assemblea fra i soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

Art. 17 - 2 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di *decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive*, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio



Olivero
More
More

Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare **entro 15 giorni** l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso



dell'interessato all'assemblea dei soci);

- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno *cinque* giorni; in Caso di urgenza potrà essere convocato anche il giorno prima e telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 21) PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a! quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.



Di Rienzo

Meo

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione, tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs, n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel



caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai Rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S. svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 25) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli am. 13 e ss. Del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

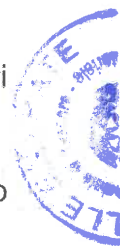
Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I Libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto



gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

L'obbligo contabile varia in base alle entrate conseguite nell'anno precedente, il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- Entrate superiori a 300.000 euro: vige l'obbligo di bilancio d'esercizio in contabilità economica (competenza), composto da Stato Patrimoniale (Mod. A), Rendiconto Gestionale (Mod. B) e Relazione di Missione (Mod. C). Regime obbligatorio anche per tutti gli ETS dotati di personalità giuridica, indipendentemente dal volume di entrate.
- Entrate inferiori a 300.000 euro: per gli enti privi di personalità giuridica è possibile redigere un più semplice rendiconto per cassa (Mod. D).
- Regime Forfettario (Art. 86 CTS): Per Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al RUNTS, il limite di Entrate per l'accesso al regime forfettario è di 85.000 euro,



Chirello

M. Rossi

come riportato nel commento della Circolare Agenzia Entrate.

- Entrate non superiori a 60.000 euro: la recente L. 104/2024 ha introdotto per i “micro-enti” la facoltà di utilizzare un modello di rendiconto per cassa in forma aggregata, semplificando ulteriormente le voci da esporre (Mod. E).

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore

ART. 28) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni e ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto da quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese, relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.



SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i *tre quarti* degli associati.

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione e devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Volontariato o ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Nicola Di Pompo (Presidente)



Chiara Calabria (segretaria)



**OPERA APOSTOLATO
MADONNA DI FATIMA**
Via Monte Faito 7 - 65124 PESCARA
Cod. Fisc. 91072960684

**REGIONE DELLE ENTRATE
REGIONE PROVINCIALE DI
PESCARA**

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

.....I..... originale dell'atto qui

registrato il 01/05/2026

n. 492 serie 3

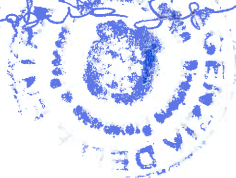
Versati Euro

(.....) ESATE

con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

IL FOND. ROBERTA SARACINO
FIRMA SE DELEGA DEL DIR.



CONFERENZA DI STATO
SULLA POLITICA ECONOMICA
E FINANZIARIA
ROMA 1963

Il Presidente della Repubblica
ha presenziato alla Conferenza
di Stato sulla politica economica
e finanziaria, presieduta dal
Presidente del Consiglio.
Il Presidente della Repubblica
ha presenziato alla Conferenza
di Stato sulla politica economica
e finanziaria, presieduta dal
Presidente del Consiglio.
Il Presidente della Repubblica
ha presenziato alla Conferenza
di Stato sulla politica economica
e finanziaria, presieduta dal
Presidente del Consiglio.

+